

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2412)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 1962 (V. Stampato n. 4179)

d'iniziativa del deputato BARTOLE

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 dicembre 1962*

Norme interpretative e modificative della legge 18 marzo 1958, n. 269, sulla corresponsione di indennizzi per beni, diritti ed interessi, situati nella Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, è aggiunto il seguente comma: « Ai fini del presente articolo sono considerati cittadini italiani anche gli enti e le società aventi la sede legale nel territorio dello Stato, nonchè gli enti il cui patrimonio, e le società, il cui capitale apparteneva, alla data del 1° gennaio 1945, per oltre il 50 per cento a cittadini, enti o società italiane e che avevano, anteriormente al 5 ottobre 1954, la sede legale nel territorio ceduto alla Jugoslavia in

base al Trattato di pace o nella Zona B del già Territorio libero di Trieste. Per detti enti e società l'indennizzo è liquidato limitatamente alla partecipazione italiana al 1° maggio 1945 ».

L'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 269, è soppresso.

Art. 2.

Le domande d'indennizzo da parte degli enti e società, indicate nel precedente articolo, qualora non siano state già presentate, debbono pervenire al Ministero del tesoro nel termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.